ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

UDINE

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 20/CD/2013

Oggetto: Protocollo d'intesa con le Università degli Studi di Trieste e di Udine e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per disciplinare rapporti di collaborazione volti a sviluppare la ricerca scientifica nei campi di comune interesse. Autorizzazione alla stipula.

L'anno 2013 il giorno 17 del mese di ottobre si é riunito il Consiglio direttivo nelle persone dei signori:

				Presente	Assente
1.	FANTIN	Flaviano	Presidente	Х	
2.	BARON	Luca	Componente		Χ
3.	BATTISTELLA	Silvia	· u	Χ	
4.	BULFONE	Ferruccio		Χ	
5.	CECCHIN	Giancarlo	и	Χ	
6.	CERAOLO	Luciano	и		Х
7.	COCCHI	Monia	и	X	
8.	DE NATALI	Roberto	и		Х
9.	FABRIS	Giacomo	и	X	
10.	FAIN	Ezio	и		Χ
11.	LEONI	Adriano	и	X	
12.	MARCOTTI	Damiano	и	Χ	
13.	MICHELUTTI	Gabriele	и	X	
14.	PERES	Valter	и	X	
15.	PESCHIULLI	Maurizio	и	X	
16.	PRINCI	Walter	и	X	
17.	SPAGGIARI	Dino	и	X	
18.	TULLI	Francesca	и		X
19.	TUTI	Fulvio	и	X	
20.	VALLAR	Giuseppe	и	Χ	

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca e le successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO che l'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia (ETP) è stato istituito allo scopo di provvedere alla tutela della pesca e all'incremento del patrimonio ittico nelle acque interne della regione;

VISTO in particolare , l'articolo 6 della legge istitutiva, alle lettere g), h), i), l), p), q), r) del comma quarto, che assegna a ETP il compito di effettuare studi in materia di pesca e di ittica e di esprimere pareri sulla materia quando ne sia richiesto dalla Pubblica Autorità; il compito di promuovere ricerche idrobiologiche, ittiologiche e batteriologiche dirette anche ad individuare la possibilità di esercizio dell'acquacoltura nelle acque interne; il compito di svolgere attività di sperimentazione per disciplinare l'immissione di specie ittiche; il compito di curare l'installazione e la gestione di impianti ittici per l'allevamento e la riproduzione; il compito di predisporre, con aggiornamenti periodici, il censimento e la classificazione delle acque interne al fine di accertare la consistenza e la qualità del patrimonio ittico e di valutare la produttività e la destinazione delle acque stesse; il compito di

accertare gli effetti degli inquinamenti e le conseguenti misure di prevenzione sulle acque interne; il compito di operare il ripristino ambientale per la protezione e la conservazione degli ambienti umidi;

RICORDATO che allo scopo del miglior perseguimento delle funzioni di studio e di ricerca sulla fauna ittica regionale assegnate dalla legge regionale istitutiva, è stato approvato con la deliberazione del Consiglio direttivo n. 27/CD/1995, uno schema di Protocollo d'intesa per lo sviluppo di collaborazioni scientifiche di comune interesse con le Università degli Studi di Trieste e di Udine e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e che tale Protocollo d'intesa è stato rinnovato nel 2002 e nel 2007 ed è venuto a scadenza il 16 maggio 2012:

VISTO il Programma di attività per l'anno finanziario 2013 - allegato al Bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015, approvato con deliberazione del CD n. 15/CD/2012 del 29 ottobre 2012, resa esecutiva con DGR n. 2324 del 21 dicembre 2012 – che prevede, al paragrafo 1.2, la prosecuzione dei rapporti di collaborazione scientifica e di ricerca con le Università degli Studi di Trieste e di Udine e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate ai capitoli n. 310 e n. 710 della UPB 3.1.14:

CONSIDERATO che la Corte di Giustizia europea ha ribadito in più sentenze (ad es. sentenza 13 novembre 2008, causa C – 324/07; sentenza 9 giugno 2009, causa C – 480/06; sentenza 22 dicembre 2010, causa C – 215/09) il principio secondo cui una Pubblica Amministrazione può adempiere ai compiti ad essa attribuiti attraverso moduli organizzativi che non prevedono il ricorso al mercato esterno per procurarsi la prestazione di cui necessita, avendo piena discrezionalità nel decidere di far fronte alle proprie esigenze attraverso lo strumento della collaborazione con le altre pubbliche Autorità;

DATO ATTO che nell'ordinamento interno la legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale tra Pubbliche Amministrazioni è data dalla previsione di cui all'articolo 15 della legge n. 241/1990 che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che il Consiglio di Stato (sez. V, 10/9/2010, n. 6548) ha riconosciuto che l'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, nel riferirsi ad attività d'interesse comune, non può che contemplare lo svolgimento di attività istituzionali di competenza degli enti che sottoscrivono l'accordo, senza tuttavia richiedere l'identità delle competenze da svolgere in comune;

CONSIDERATO che l'articolo 15 della legge n. 241/1990 è stato oggetto di valutazione da parte dell'AVCP, che con la determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010, ha precisato i limiti che l'applicazione della disposizione incontra allo scopo di evitare l'elusione della normativa sugli appalti pubblici e che l'AVCP con la suddetta determinazione, ma anche con la deliberazione n. 50 del 27 luglio 2010, ha precisato che l'articolo 15 della legge n. 241/90 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le PA coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in modo che le PA decidono di provvedere direttamente con propri mezzi allo svolgimento dell'attività ripartendosi i compiti, ossia collaborando per la realizzazione congiunta di un'attività di interesse comune, alla quale tutte forniscono il proprio contributo;

CONSIDERATO altresì che la Corte di Giustizia europea, con la sentenza del 19 dicembre 2012, causa C – 159/11, riconosce che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici i contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di interesse pubblico a condizione che soddisfino tutti i seguenti criteri: che siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di parti private, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti e che l'accordo tra enti pubblici sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e che con tale decisione la Corte ammette gli accordi tra amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di ricerca scientifica, purché non autorizzino a ricorrere a collaboratori esterni privati altamente qualificati per la realizzazione di talune prestazioni;

RITENUTO che da quanto sopra esposto risulta chiarito che l'accordo tra pubbliche amministrazioni, stipulato in base all'articolo 15 della l. n. 241/1990 e recante tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, come individuati

dalla Corte di Giustizia europea e dall'AVCP, non si configura come contratto d'appalto e non comporta elusione della normativa sugli appalti pubblici;

VISTO il testo della proposta di Protocollo d'intesa che l'ETP intende stipulare con le Università degli Studi di Udine e di Trieste e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e constatato che esso è volto a disciplinare rapporti di collaborazione per lo sviluppo della ricerca scientifica nei campi dell'idrobiologia, dell'acquacoltura e dell'ittiopatologia ai fini della più economica, efficace, efficiente e tempestiva protezione, conservazione e incremento del patrimonio ittico nelle acque interne del Friuli V. G., nonché per la promozione ed il miglioramento delle attività dei soggetti firmatari nei rispettivi campi d'azione;

VISTO l'interpello n. 954–138/2013 del 7 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, Ufficio Enti non commerciali e Onlus che, rispondendo a specifica istanza dell'ETP del 7 gennaio 2013, ha riconosciuto che le somme erogate da ETP agli altri soggetti firmatari del Protocollo d'intesa non assumono la natura di corrispettivi, non sussistendo un vincolo sinallagmatico con l'attività da questi svolta e che pertanto tali somme devono considerarsi escluse dal campo di applicazione dell'IVA, quali mere cessioni di danaro di cui all'art. 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972 e non sono soggette pertanto ai relativi obblighi contabili;

VISTA la deliberazione n. 28/CD/2005 approvata dal Consiglio direttivo nella seduta del 15 dicembre 2005 che riserva al Consiglio medesimo di autorizzare il Direttore dell'Ente alla stipulazione delle convenzioni con Enti pubblici;

DATO ATTO che la presente decisione non è soggetta all'esame di cui all'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

Il Consiglio direttivo,

DFIIBFRA

di autorizzare il Direttore alla stipulazione dell'allegato Protocollo d'intesa con le Università degli Studi di Udine e di Trieste e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per disciplinare rapporti di collaborazione per lo sviluppo della ricerca scientifica nei campi dell'idrobiologia, dell'acquacoltura e dell'ittiopatologia ai fini della più economica, efficace, efficiente e tempestiva protezione, conservazione e incremento del patrimonio ittico nelle acque interne del Friuli V. G., nonché per la promozione ed il miglioramento delle attività dei soggetti firmatari nei rispettivi campi d'azione.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

dott. Giovanni PETRIS

dott. Flaviano FANTIN

PROTOCOLLO D'INTESA

per disciplinare rapporti di collaborazione volti a sviluppare la ricerca scientifica nei campi di comune interesse

TRA

L'ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, di seguito denominato ETP, con sede a Udine, in via Colugna, n. 3, codice fiscale 80000950305, rappresentato dal Direttore dott. Giovanni Petris, competente alla stipulazione ai sensi degli articoli 17, comma 3, lett. b) e 21, comma 1, del Regolamento di organizzazione approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni, e autorizzato con deliberazione del Consiglio direttivo di ETP n. /CD/2013 del

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA, con sede legale a Trieste, P. le Europa 1 e sede amministrativa in via E. Weiss, 2, codice fiscale 80013890324, rappresentato dal Direttore prof. Giannino Del Sal, nominato con D. R. n. 1127 del 17 ottobre 2012, competente alla stipula del presente atto in forza agli articoli 54 e 55 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed autorizzato con deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 16 luglio 2013;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI, con sede legale a Udine, in via Palladio n. 8 e sede operativa a Udine in via Sondrio n. 2/A, codice fiscale 80014550307, rappresentato dal Direttore protempore prof. Lanfranco Conte, nominato con D. R. n. 224 del 22 maggio 2012, autorizzato alla firma del presente atto dal Consiglio di Dipartimento del .

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, con sede a Legnaro (PD), in viale dell'Università, 10, codice fiscale 00206200289, rappresentato dal Direttore Generale, Prof. Igino Andrighetto.

PREMESSA

L'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia (ETP) è stato istituito con la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 allo scopo di provvedere alla tutela della pesca e all'incremento del patrimonio ittico nelle acque interne della regione.

In particolare, l'articolo 6 della legge istitutiva, alle lettere g), h), i), l), p), q), r) del comma quarto, assegna a ETP il compito di effettuare studi in materia di pesca e di ittica e di esprimere pareri sulla materia quando ne sia richiesto dalla Pubblica Autorità; il compito di promuovere ricerche idrobiologiche, ittiologiche e batteriologiche dirette anche ad individuare la possibilità di esercizio dell'acquacoltura nelle acque interne; il compito di svolgere attività di sperimentazione per disciplinare l'immissione di specie ittiche; il compito di curare l'installazione e la gestione di impianti ittici per l'allevamento e la riproduzione; il compito di predisporre, con aggiornamenti periodici, il censimento e la classificazione delle acque interne al fine di accertare la consistenza e la qualità del patrimonio ittico e di valutare la produttività e la destinazione delle acque stesse; il compito di accertare gli effetti degli inquinamenti e le conseguenti misure di prevenzione sulle acque interne; il compito di operare il ripristino ambientale per la protezione e la conservazione degli ambienti umidi.

L'articolo 63 del DPR n. 382/1980 statuisce che le Università sono sedi primarie della ricerca scientifica; l'articolo 66 consente alle Università di eseguire attività di ricerca e di consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti è affidata alle ordinarie strutture dell'Università.

L'accordo tra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli V.G. e le Province autonome di Bolzano e di Trento sulla gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, allegato alla legge regionale n. 18/2002, dispone che l'Istituto opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale come strumento tecnico scientifico degli enti firmatari dell'accordo, ai quali assicura le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria. L'Istituto svolge anche attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.

Le parti intendono collaborare nello svolgimento delle attività e delle funzioni loro assegnate dalla normativa vigente, allo scopo di raggiungere il comune obiettivo dello sviluppo della ricerca scientifica nei campi dell'idrobiologia, dell'acquacoltura e dell'ittiopatologia, nonché per la promozione delle proprie attività nei rispettivi campi d'azione.

L'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990 prevede espressamente la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.

ART. 1 (Premessa)

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa (di seguito Protocollo).

ART. 2 Oggetto)

1. Con il presente Protocollo le parti disciplinano un rapporto di collaborazione per lo sviluppo della ricerca scientifica nei campi dell'idrobiologia, dell'acquacoltura e dell'ittiopatologia ai fini della più economica, efficace, efficiente e tempestiva protezione, conservazione e incremento del patrimonio ittico nelle acque interne del Friuli V. G., nonché per la promozione ed il miglioramento delle attività dei soggetti firmatari nei rispettivi campi d'azione e finalità.

ART. 3 (Ambiti di attività scientifica)

- 1. Gli ambiti di sviluppo delle attività di ricerca scientifica sono:
- a) ittiologia generale;
- b) genetica di specie ittiche;
- c) consistenza, dinamica e catene alimentari di popolazioni ittiche;
- d) alimentazione, benessere e tecniche di allevamento di specie ittiche in impianto;
- e) ittiopatologia delle specie ittiche presenti nelle acque interne e negli impianti di allevamento ETP;
- f) biodiversità;
- g) difesa e potenziamento di specie ittiche autoctone;
- h) studio delle problematiche da inserimento di specie ittiche alloctone;
- i) piani e programmi di ripopolamento ittico dei corpi idrici regionali;
- 1) caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei corpi idrici regionali;
- m) analisi degli effetti delle variazioni idrologiche, climatiche a medio e lungo termine, dei regimi idraulici e dei sistemi di utilizzo delle acque dei corpi idrici regionali sulla fauna ittica;
- n) rinaturazione dei corsi d'acqua e dei canali artificiali;
- o) analisi degli effetti dell'inquinamento dei corpi idrici regionali;
- p) valutazione d'impatto ambientale in relazione alle attività antropiche.

ART. 4 (Attivazione delle attività di ricerca)

- 1. Nell'attuazione del presente Protocollo le parti collaborano allo svolgimento delle attività di ricerca mettendo a disposizione le proprie risorse, competenze e professionalità, anche mediante gruppi di lavoro tra le medesime costituiti, nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna delle parti contraenti.
- 2. Le attività di ricerca che s'intendono realizzare sono attivate, nell'ambito del presente Protocollo, su richiesta di ETP, tramite la sottoscrizione di specifiche convenzioni attuative aventi ad oggetto la definizione di uno o piu' programmi di attività, anche pluriennale, tra le parti interessate allo sviluppo della ricerca. Alle parti che realizzano la ricerca spetta indicare lo studioso di chiara fama che assume la responsabilità scientifica e gestionale della ricerca.
- 3. ETP e le parti interessate alla ricerca che s'intende attivare definiscono il relativo programma di attività dettagliando:
- a) l'oggetto e gli obiettivi dell'attività di ricerca;
- b) le modalità di collaborazione tra le parti interessate e la tempistica di realizzazione;
- c) eventuali necessità di istituzione di borse di studio per la realizzazione della ricerca che s'intende attivare;
- d) il piano finanziario delle rispettive voci di costo che le parti firmatarie del programma di attività presumono di affrontare per la realizzazione della ricerca che s'intende attivare, stabilite sulla base di preventivi di spesa fondati su oggettivi parametri di costo.

ART. 5 (Conduzione dell'attività di ricerca)

- 1. Lo studioso di chiara fama individuato dalla parte che realizza la ricerca assume la responsabilità scientifica e gestionale del progetto di ricerca da attivare ai sensi del presente Protocollo.
- 2. Il responsabile scientifico mantiene i più stretti collegamenti funzionali con ETP, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi delle attività scientifiche attivate ed il rispetto dei programmi concordati. Inoltre presenta una relazione scientifica intermedia ed una dettagliata relazione scientifica finale, acclaranti lo stato di avanzamento della ricerca ed i risultati scientifici raggiunti.
- 3. La relazione scientifica finale è accompagnata dal rendiconto dei costi effettivamente sostenuti per la conduzione della ricerca, nel rispetto del piano finanziario concordato, di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 4.

ART. 6 (Risultati della ricerca)

1. I risultati delle attività di ricerca svolte sono di proprietà delle parti che vi hanno collaborato, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali e diffonderli attraverso i rispettivi siti web o tramite apposite azioni di comunicazione.

2. Le parti s'impegnano, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, a menzionare che quanto realizzato è frutto della collaborazione instaurata con il presente Protocollo e successive convenzioni attuative.

ART. 7 (Oneri finanziari)

- 1. Gli oneri finanziari concernenti le spese vive previste per lo sviluppo delle attività di ricerca disciplinate da successive convenzioni nell'ambito del presente Protocollo sono a carico di ETP.
- 2. ETP provvede al rimborso dei costi effettivamente sostenuti per la conduzione della ricerca, rendicontati in sede di presentazione della relazione
- scientifica finale come previsto al comma 3 dell'articolo 5, previa verifica congiunta, tra le parti firmatarie del programma di attività, del conseguimento degli obiettivi prefissati.
- 3. Tali somme sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, quali mere cessioni di danaro di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera a) del DPR n. 633 del 1972 e non sono soggette ai relativi obblighi contabili
- 4. ETP procede alla liquidazione del rimborso delle spese vive in due soluzioni: entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione attuativa per il programma di attività liquida il 50% del costo presunto in sede di stesura del piano finanziario concordato, di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 4; liquida il saldo dei costi effettivamente sostenuti per la conduzione della ricerca, rendicontati in sede di presentazione della relazione scientifica finale entro trenta giorni dalla verifica congiunta, di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 8 (Responsabilità civile e sicurezza)

Gli oneri relativi alla responsabilità civile per danni alle persone o alle cose, eventualmente prodotti, saranno distintamente assunti dalle parti in relazione all'attività direttamente svolta in attuazione del presente Protocollo.

Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all'interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all'interno dei locali dell'altra Parte - comprese mere visite e sopralluoghi – la stessa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.

ART. 9 (Invalidità del Protocollo)

L'invalidità, l'inefficacia o la nullità, parziale o totale, di una o più disposizioni del presente Protocollo non pregiudicherà la validità e l'efficacia di quest'ultimo, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale. Le clausole invalide, inefficaci o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci

ART. 10 (Cessione del Protocollo)

E' fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Protocollo nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

ART. 11 (Natura giuridica)

Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente Protocollo non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Le eventuali clausole di difficile interpretazione pertanto non potranno essere interpretate con riferimento ad alcuno dei rapporti sopra indicati.

ART. 12 (Divieto utilizzo del logo)

Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo delle altre Parti o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta delle altre Parti. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.

L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.

ART. 13 (Durata)

1. Il presente Protocollo ha la durata di cinque anni dalla data della sottoscrizione finale.

ART. 14 (Trattamento dei dati personali)

- 1. Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali, di cui venissero in possesso in esecuzione del presente Protocollo, in conformità e nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, ed esclusivamente nei limiti delle attività necessarie e per finalità connesse all'esecuzione del Protocollo stesso.
- 2. Le parti si danno atto reciprocamente che dati e informazioni di propria pertinenza, conferiti in ragione del presente Protocollo, sono oggetto di trattamento ai sensi delle norme vigenti e di trasferimento agli

operatori e ai soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività previste in adempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo.

ART. 15 (Modifiche e comunicazioni)

Il presente Protocollo potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l'utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.

ART. 16 (Legge applicabile e foro competente)

Il presente Protocollo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 17 (Oneri per la stipula e registrazione)

Il presente Protocollo sarà soggetto alle spese di registrazione e di imposta di bollo nei casi previsti dalla normativa italiana vigente in materia. Le eventuali spese per l'imposta di bollo saranno a carico delle Parti in eguale misura.

ART. 18 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Protocollo, le parti concordemente rinviano alle norme del codice civile in materia, in quanto compatibili.

ART. 19 (Negoziazione)

Il presente Protocollo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.

ART. 20 (Obblighi di forma)

1. Ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990 il presente Protocollo viene stipulato in forma scritta e viene sottoscritto dalle parti con firma digitale, a pena di nullità.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL DIRETTORE

dott. Giovanni Petris

Per il DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

IL DIRETTORE

Prof. Giannino Del Sal

Per il DIPARTIMENTO DI SCIENZE ALIMENTARI

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

IL DIRETTORE

Prof. Lanfranco Conte

Per l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Igino Andrighetto